



IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Eugenio Gatta, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10 settembre 2015, visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.pc. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28455 R.G. dell'anno 2014, vertente

tra

██████████ nata in Gambia il ██████████ rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura a margine del ricorso, dall' Avv. Salvatore Fachile con studio in Roma in Piazza Mazzini, 8, ivi elettivamente domiciliata;

ricorrente

e

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore* ed il **Ministero Dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore* , tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso i suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

resistente - contumace

e

con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO**

OGGETTO: protezione internazionale/sussidiaria/umanitaria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.04.14 la richiedente ha proposto opposizione avverso la decisione del 04.04.2014 e notificata alla ricorrente in data 14.04.2014 adottata dalla Commissione Territoriale di Roma che dichiarava inammissibile la richiesta di protezione internazionale, deducendo violazione e falsa applicazione delle relative norme dlsg 251/2007; violazione degli artt. 2 4,9,15 e 20 direttiva 2004/83/ce e violazione degli artt. 2 e 14 d.lgs. 251/07.

Ha quindi formulato le seguenti conclusioni:” ***In via preliminare:*** dichiarare la sospensione del provvedimento impugnato ex art. 5 D.lvo 150/11 e ordinare alla Questura di Roma il rilascio di un permesso di soggiorno che legittimi la permanenza della ricorrente sul territorio italiano fino alla definizione del presente giudizio ***In via principale e nel merito,*** accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, lo status di rifugiato della sig.ra [REDACTED] e, per l’effetto, ordinare alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno ed il titolo di viaggio; ***In via subordinata sub 1)*** e nel merito accertare e dichiarare l’esigenza di una protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 251/07, e, per l’effetto, ordinare alla Questura di Roma il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in favore della sig.ra [REDACTED] e del relativo titolo di viaggio; ***In via subordinata sub 1) e sub 2)*** accertata la condizione di cui agli artt. 33 ss della Convenzione di Ginevra del 1951 e di quanto previsto e disciplinato dagli artt. 5, co. 6, e 19, co.1, l.gs 286/98, riguardo alla sussistenza in capo alla sig.ra [REDACTED] di un’esigenza di protezione umanitaria, per tale effetto ordinare alla Questura competente il rilascio, nei confronti di quest’ultima, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio”.

Il Ministero dell’Interno, non si è costituito in giudizio, né ha trasmesso le proprie osservazioni ad integrazione delle motivazioni espresse nel provvedimento impugnato in cui era stato dedotto che la vicenda riferita dal ricorrente non era in alcun modo riconducibile ai presupposti di cui alla Convenzione di Ginevra del 1951, non configurandosi altresì l’ipotesi di danno grave come definito dall’art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007.

In sede istruttoria è stata disposta l’audizione del ricorrente ed esaminata la documentazione allegata.



Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito, il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto con riferimento alla domanda principale, circostanza che determina l'assorbimento di ogni domanda spiegata in via subordinata.

Devono infatti ritenersi provate le circostanze di fatto poste a fondamento del ricorso, essendo state confermate in sede di audizione personale del 26.03.2015 (senza difformità o discordanze con quanto già riferito innanzi alla Commissione Territoriale e con quanto esposto nel ricorso introduttivo), oltre che fortemente provate dall'istruttoria svolta, anche a mezzo deposizione personale della ricorrente.

Al riguardo giova riportare la vicenda descritta nell'atto introduttivo: *"La Sig.ra [REDACTED] è nata a Bakau in Gambia, dove è rimasta fino al 2000 prima di essere costretta a fuggire a causa della propria militanza politica e di quella della sua famiglia nell' UDP, ossia nell'unico partito di opposizione alla dittatura del Presidente Yaya Jammeh ancora oggi al potere nel paese. 2) In particolare, la famiglia della ricorrente era composta dalla madre, dal compagno di quest'ultima, [REDACTED] genitore non biologico della sig.ra [REDACTED] ma dal quale la stessa ricorrente viene cresciuta a partire dal primo anno di età, ed infine del fratello, anch'egli figlio della stessa madre, [REDACTED]. 3) La ricorrente e tutta la sua famiglia militavano, in qualità di membri effettivi, nel partito di opposizione dell'UDP, di cui il padre era uno degli esponenti di spicco rivestendo il ruolo di segretario politico; 4) La Sig.ra [REDACTED] che ha studiato solo fino alla quarta elementare, nell'ambito delle attività del partito si occupava, in particolare, degli aspetti organizzativi e logistici; ossia durante le riunioni dell'UDP in altri villaggi e zone del paese, aiutava a preparare il cibo per i manifestanti, distribuiva le magliette del partito e piazzava le bandiere; 5) Durante una delle tante manifestazioni dell'UDP cui la stessa partecipava, quindi, in prima persona, e precisamente nel villaggio di Basse, mentre insieme al padre ed agli altri militanti del partito erano sulla via del ritorno, venivano attaccati da un convoglio di militari fedeli alla dittatura del presidente Yaya Jammeh. 6) Durante lo stesso attacco, diversi esponenti del partito e partecipanti alla manifestazione e dei quali la sig.ra [REDACTED] nel corso dell'audizione davanti alla Commissione Territoriale, forniva anche le precise generalità, venivano arrestati e picchiati e la stessa ricorrente rimaneva ferita mentre si dava alla fuga; 7) La persecuzione politica attuata dal Presidente Jammeh nei confronti dell' UDP raggiunge il culmine nel 2000, quando un gruppo speciale di militari fedeli alla dittatura, arrestano e fanno sparire cinque esponenti dell'UDP tra i quali il padre ed il fratello della ricorrente di cui non si saprà più nulla. 8) Terrorizzata dall'idea di essere anche lei arrestata e uccisa dalle forze della dittatura, la ricorrente*



fugge verso Dakar in Senegal dove rimane nascosta per alcuni mesi e da dove successivamente viene aiutata a partire verso l'Italia. 9) Giunta nel nostro paese a Genova nel 2001, la ricorrente subito dopo si trasferisce a Brescia dove avanza immediatamente domanda di protezione internazionale senza, tuttavia, essere mai ascoltata dalla Commissione Territoriale. 10) Solo da ultimo, e dopo alterne vicende personali, la ricorrente dopo essere stata condotta presso il CIE di Ponte Galeria a Roma grazie all'ausilio ed al supporto di alcuni operatori legali, riesce correttamente a formalizzare la propria domanda di protezione internazionale ed essere così sentita dalla Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Roma che, dopo due sedute con provvedimento notificato alla stessa in data 14.04.2014, decide di non riconoscerle alcuna forma di protezione internazionale."

Tali circostanze risultano confermate dalla ricorrente in sede di audizione dove, sui capitoli ammessi riferiva: *"i primi due capitoli sono confermati dalla produzione documentale. Sul cap.3, confermo che mio padre [REDACTED] era il segretario del partito UDP, nel senso che si occupava della registrazione e del tesseramento degli iscritti. Sul cap.4 risponde: confermo integralmente quanto mi è stato letto. Sul cap.5 risponde: confermo, mi occupavo della sezione giovanile del partito, occupandomi degli aspetti estetici delle manifestazioni, distribuendo magliette e volantini. Sul cap.6 risponde: confermo che nella circostanza di cui al capitolo che mi è stato letto avvenne: un attacco di militari fedeli alla dittatura del Presidente Yaya Sammeh, a seguito del quale molte persone rimasero ferite, tra cui io stessa. Sul cap. 7 risponde: nella circostanza dell'attacco riuscii a nascondermi insieme ad altre persone benché fossi ferita a causa della caduta determinata dalla ressa delle persone in fuga. Confermo che le persone che non riuscirono a scappare e nascondersi furono arrestati e picchiati. Sul cap.8 risponde: un paio di mesi dopo confermo che mio fratello e mio padre furono arrestati da un gruppo di militari speciali fedeli al dittatore e di loro non abbiamo avuto più notizie. "*

All'esito della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese si ritiene dimostrata infatti la fondatezza delle allegazioni introduttive relativamente all'attività politica svolta dall'odierna ricorrente, rilevando in particolare, in atti, la presenza di copia della tessera del partito UDP (peraltro esibito in udienza in originale).

L'intera vicenda personale narrata dal ricorrente appare pertanto credibile e dettagliatamente riferita nelle dichiarazioni personalmente rese in sede di audizione, sussistendo, in altri termini, il rispetto del principio di prova richiesto dalla giurisprudenza al riguardo (cd. regime probatorio attenuato, attesa la difficoltà dell'istante, costretto alla fuga per salvaguardare la propria incolumità, di dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione, cfr., Cons. Stato, 12.1.1999, n. 11, richiamato da Cass., n. 26278/2005 e Cass., SSUU., n. 27310/2008 ed art. 3 d.lgs. n. 251/2007).



Ebbene, le riferite circostanze che hanno indotto alla fuga il ricorrente possono attualmente configurare, nel descritto contesto socio-politico del Gambia, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico.

Occorre infatti ricordare, in ordine alla richiesta principale, che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954, n. 722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese.

Detto status si configura quindi in presenza di due presupposti: quello della natura ideologica della persecuzione (attuata o minacciata) e quello della rottura del legame sociale esistente tra lo stato di origine ed il suo cittadino.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, inoltre, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine della richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr., per tutte, Cons. Stato, 18.3.1999, n. 291).

E' innegabile, sulla base delle descritte risultanze istruttorie, come l'odierna ricorrente, in quanto appartenente al partito di opposizione, abbia subito gravi persecuzioni, specie minacciate da parte del partito di governo, delle forze paramilitari e dal NIA (Agenzia d'Intelligence Nazionale).

La persecuzione ha dunque avuto natura ideologica e risulta svolta per motivi di appartenenza politica.

Deve inoltre ritenersi esistente il presupposto della rottura del legame sociale esistente tra l'odierna ricorrente ed il suo stato di origine, atteso che le forze autrici della persecuzione nella specie appartengono all'autorità governativa.

Al riguardo può senz'altro farsi riferimento alle notizie pubblicate sulla stampa e sui siti internet di particolare attendibilità.

In particolare il sito, di Amnesty International e di altre organizzazioni particolarmente accreditate (ad esempio "Peace Reporter") attestano che in Gambia sussiste una grave situazione di violazione dei diritti umani imputabile alle autorità di governo in ragione di sparizioni forzate, detenzioni arbitrarie, attacchi alla libertà di espressione, il tutto in un clima di impunità.

Particolarmente a rischio risultano membri della stampa, attivisti dei diritti umani, omosessuali e più in generale oppositori al regime a qualsiasi titolo anche se soltanto percepiti tali.

Il Rapporto 2012 di A.I. sui diritti umani riferisce che "L'agenzia d'intelligence nazionale (National Intelligence Agency - Nia), la polizia e l'esercito hanno effettuato arresti e detenzioni illegali. Raramente le persone detenute sono state informate dei loro diritti o della motivazione del loro arresto o detenzione e spesso sono state trattenute per più di 72 ore senza accusa, in violazione della costituzione. La tortura ha continuato a essere comunemente impiegata per estorcere confessioni e come pena.....Difensori dei diritti umani, compresi avvocati e giornalisti, sono stati arrestati e detenuti illegalmente.....giornalisti e altri operatori dei mezzi d'informazione sono stati sistematicamente vittime di vessazioni, arresti e minacce di chiusura, rendendo estremamente difficile il loro lavoro." Sono inoltre state registrate sparizioni forzate ed evidenziate le deplorevoli condizioni delle carceri in particolare delle dure condizioni di detenzione nel carcere centrale di Mile 2, tra cui sovraffollamento, pessime condizioni sanitarie e cibo inadeguato, tali da costituire trattamento crudele, disumano e degradante. Occorre inoltre rammentare che il Presidente Yahua Janneh, giunto al potere con un golpe militare nel 1994, riconfermato in quattro elezioni successive (l'ultima nel recente mese di novembre 2011) e considerato uno dei dittatori tuttora esistenti nel mondo, mantiene il potere attraverso una legislazione fortemente limitativa della libertà di espressione e di informazione ed ha già annunciato all'alba della recente riconferma di non essere intenzionato a tener conto delle forze di opposizione.

Attesa la situazione come sopra delineata, è del tutto verosimile che la ricorrente, nel suo Paese possa correre il rischio effettivo di subire persecuzioni e danni alla propria incolumità si ritiene, pertanto, che ricorrano i presupposti per attribuire alla ricorrente lo status di rifugiato.

La natura della controversia e la particolare connotazione che assume la regolamentazione delle spese nel caso di patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di questo nel processo, inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sezione prima civile, sulla controversia di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) riconosce a [redacted] nata in Gambia il [redacted], lo status di rifugiato politico;
- 2) spese processuali compensate.

Così deciso in Roma il 10 settembre 2015

CONSTATO IN CANCELLERIA

Roma, li 11/09/2015

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE